

Casa di Riposo
"REGINA DELLA PACE"
Piazza Ospedale, 6
- SCARNAFIGI -

STATUTO
ORGANICO

Approvato con deliberazione del
Collegio Commissariale dell'Ente
n. 41 del 16.12.2004 ed integrato con
deliberazione n. 19 del 17.03.2005

Art. 1 - Origine, denominazione e natura giuridica dell' Ente

La Casa di Riposo denominata "REGINA DELLA PACE" é una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, fondata intorno all'anno 1750 ed eretta in Ente Morale in virtú della Legge 03.08.1862 e della Legge 6972 del 17.07.1890.

La sede legale dell'Ente é in Scarnafigi, in Piazza Ospedale n. 6, nell'edificio di propriet  dell'Ente.

Il patrimonio dell'Ente   costituito dal patrimonio indisponibile consistente nell'immobile in cui viene svolta l'attivit  istituzionale e dal patrimonio disponibile costituito da appezzamenti di terreno di circa HA 37 siti nel Comune di Scarnafigi.

Art. 2 - Scopi

L'Istituto ha per scopi:

- a) di provvedere, dietro pagamento della retta di degenza, o sulla base di eventuali vitalizi, all'accoglimento di persone autosufficienti di ambo i sessi, siano essi a carico di amministrazioni pubbliche, di familiari o solventi in proprio.
- b) di provvedere, dietro pagamento dei relativi costi di esercizio, ad accogliere ed assistere, in idonei reparti, persone anziane e/o disabili parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Le forme di erogazione dei servizi saranno subordinati al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e saranno definiti con appositi regolamenti. L' Ente per il raggiungimento dei suoi scopi potr  costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili, accettare donazioni, legati ed altre elargizioni, nonch  assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalit  assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Norme di accoglimento

Le regole relative all'accoglimento degli ospiti ed al loro comportamento nella Casa di Riposo sono fissate dagli appositi regolamenti interni.

Gli anziani sono ospitati nell'istituto in diverse tipologie abitative e dispongono di appositi ambienti di socializzazione.

Gli ospiti possono svolgere attivit  occupazionali loro confacenti ed idonee alla promozione della vita comunitaria.

Art. 4 - Mezzi e funzionamento

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, l'Ente utilizza i corrispettivi dei servizi erogati stabiliti dal Collegio Commissariale, ed utilizza altresì le rendite del proprio patrimonio costituite da beni mobili, immobili e titoli.

La misura delle rette a carico degli ospiti o di chi per essi è determinata con deliberazione del Collegio Commissariale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, la Casa di Riposo stipula convenzioni con altri enti pubblici o privati non aventi scopi di lucro.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Ente:

a) di governo e di indirizzo:

- Il Collegio Commissariale
- Il Presidente

c) di gestione:

- Il Segretario Direttore

Art. 6 - Il Collegio Commissariale

L'Istituto è retto da un Collegio Commissariale composto di cinque membri, compreso il Presidente. I membri del Collegio Commissariale sono nominati dal Comune di Scarnafigi.

In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il Collegio Commissariale dura in carica quanto gli Organi di Governo del Comune che lo hanno nominato e sino alla nomina del nuovo Collegio Commissariale.

Le sedute del Collegio Commissariale non sono pubbliche.

La nomina dei componenti il Collegio Commissariale dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 7 - Gratuita' delle funzioni

Gli Amministratori svolgono la loro attività gratuitamente e non percepiscono assegni o altre indennità, comunque denominate ed a qualunque titolo.

Art. 8 - Decadenza, impedimenti

Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Collegio Commissariale e contestualmente il Presidente richiederà all' organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il membro nominato in sostituzione di un altro decaduto, dimissionario o deceduto, rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

Le incompatibilità alla carica di membro del Collegio Commissariale sono regolate dalle leggi vigenti in materia.

Art. 9 - Scioglimento del Collegio Commissariale

Il Collegio Commissariale dell'Ente viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Art. 10 - Compiti del Collegio Commissariale

Il Collegio Commissariale definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

In particolare il Collegio Commissariale:

- a. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente
- b. Indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale
- c. Approva i regolamenti e la dotazione organica
- d. Approva i piani ed i programmi dell' Ente

- e. Approva il bilancio di previsione dell'Ente e le relative modifiche
- f. Determina le tariffe per i servizi espletati dall'Ente
- g. Approva il conto consuntivo dell'Ente
- h. Approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche
- i. Nomina il Tesoriere dell'Ente
- j. Delibera in ordine a variazioni patrimoniali
- k. Delibera l'accensione di eventuali mutui
- l. Delibera eventuali investimenti in titoli
- m. Delibera l'attivazione di nuovi servizi
- n. Delibera in ordine a convenzioni o collaborazioni con altri Enti Istituzionali
- o. Delibera in ordine alla modificazione dello stato giuridico ed economico del Personale
- p. Delibera la locazione e/o l'affitto di beni patrimoniali
- q. Approva i progetti preliminari, esecutivi, definitivi e di variante.

Art. 11 - Funzionamento del Collegio Commissariale

Il Collegio Commissariale può affidare ai Componenti il Collegio, singolarmente o a gruppi, incarichi di studio e consulenza per problematiche varie o particolari settori di attività.

Il Collegio Commissariale delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei voti degli intervenuti, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti a., h., j. dell' articolo 10 per le quali è richiesta la maggioranza dei componenti il Collegio.

Per la validità delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la fusione dell'Ente è richiesto il voto favorevole di quattro membri.

Le votazioni si fanno per appello nominale o voti segreti.

Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta e può essere riproposta in seduta successiva.

Per la validità delle adunanze è richiesta la partecipazione di tre membri su cinque, non computando chi, avendo interesse - art. 15 L. 6972/1890 - non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 12 - Adunanze del Collegio Commissariale

Le adunanze del Collegio Commissariale sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo una volta al mese in epoche stabilite dalla legge. Le seconde qualora lo richieda il Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno due membri del Collegio Commissariale.

Il Presidente del Collegio Commissariale, d'ufficio o su richiesta di almeno tre componenti il Collegio stesso può ammettere, durante la discussione, l'intervento ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti ed esperti.

Art. 13 - Ordine del giorno

L' o.d.g. degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere firmato dal Presidente o dal Vice Presidente e consegnato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore.

La documentazione e tutto ciò che è necessario ad un approfondito esame da parte dei componenti il Collegio Commissariale saranno a disposizione degli stessi almeno 36 ore prima della seduta.

Non possono venire deliberati argomenti non iscritti all'o.d.g., a meno che non siano presenti tutti i componenti il Collegio ed approvino all'unanimità la proposta in discussione.

Art. 14 - Verbali

I processi verbali delle adunanze del Collegio Commissariale sono stesi a cura del Segretario Direttore dell'Ente e devono essere firmati, oltre che dallo stesso, dal Presidente e dai membri intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale della seduta.

Nel caso in cui sia trattato un argomento del quale il Segretario Direttore sia interessato, o nel caso in cui il medesimo debba lasciare l'aula, il verbale deve essere redatto dal membro presente più anziano d'età.

Art. 15 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente viene eletto nella prima seduta dal Collegio Commissariale al proprio interno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

La relativa adunanza è presieduta dal membro più anziano di elezione o, in caso di contemporanea elezione, dal più anziano in età.

Il Presidente convoca le adunanze del Collegio Commissariale, le presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Presidente assume la legale rappresentanza dell'Ente; adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, che viene eletto nella prima seduta dal Collegio Commissariale al proprio interno, subito dopo l'elezione del Presidente, ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

Art. 16 - Il Segretario Direttore

Il Segretario-Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Collegio Commissariale e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Collegio Commissariale, esprime parere consultivo su tutte le deliberazioni assunte e ne redige i verbali.

Le attribuzioni delle competenze del Segretario-Direttore sono definite in apposito Regolamento.

E' facoltà dell'Ente per lo svolgimento di dette funzioni avvalersi di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento interno degli uffici e dei servizi.

Art. 17 - Personale

Le modalità di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi, dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme del presente Statuto.

Art. 18 - Servizio di Tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito mediante stipula di convenzione deliberata dal Collegio Commissariale, secondo le norme previste per regolamento.

Art. 19 - Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della deliberazione regionale di approvazione.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative vigenti.

=====ooOoo=====

Approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 28 del 26.09.2005

INDICE SOMMARIO

Art. 1 - Origine - denominazione - natura giuridica	pag. 2
Art. 2 - Scopi	pag. 2
Art. 3 - Norme di accoglimento	pag. 2
Art. 4 - Mezzi e funzionamento	pag. 3
Art. 5 - Organi	pag. 3
Art. 6 - Collegio Commissariale	pag. 3
Art. 7 - Gratuità funzioni	pag. 4
Art. 8 - Decadenza - impedimenti	pag. 4
Art. 9 - Scioglimento Collegio Commissariale	pag. 4
Art.10 - Compiti Collegio Commissariale	pag. 4
Art.11 - Funzionamento Collegio Commissariale	pag. 5
Art.12 - Adunanze del Collegio Commissariale	pag. 6
Art.13 - Ordine del giorno	pag. 6
Art.14 - Verbali	pag. 6
Art.15 - Presidente - Vice Presidente	pag. 7
Art.16 - Segretario-Direttore	pag. 7
Art.17 - Personale	pag. 7
Art.18 - Servizio di Tesoreria	pag. 8
Art.19 - Norme transitorie	pag. 8
Art.20 - Rinvio	pag. 8